

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

DATA - 5 AGO. 2009

N. 168... - 31166.../2009
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI [D15]

RICHIEDENTE: S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L.

SEDE LEGALE: V.LE RISORGIMENTO 10/14 - 10092 BEINASCO

SEDE OPERATIVA: V.LE RISORGIMENTO, 10 - 10092 BEINASCO

P. IVA 08710270011

POS.N.: 017273

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

PREMESSO CHE:

- la società S.E Solver Enterprise, già Soluzioni Ecologiche srl è stata autorizzata con D.D. n. 16-36512/2003 del 07/02/2003 e s.m.i. al deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso il sito ubicato in Comune di Beinasco, viale del Risorgimento, 10. Tale autorizzazione per effetto di successive proroghe scadrà alla data del 7/08/2009;
- in data 19/12/2007, prot. n. 1494204/07 del 21/12/2007, è pervenuta al Servizio scrivente, da parte della società in oggetto, domanda finalizzata al conseguimento del rinnovo ex art. 208 del D.Lvo 152/06, della menzionata autorizzazione provinciale;
- con nota prot. n. 34936/LB3/SA/FB del 21/01/08 sono stati richiesti al Comune di Beinasco ed all'ARPA, Dipartimento provinciale di Torino, pareri in merito alla suddetta istanza, anche al fine di definire specifiche prescrizioni in sede di eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto;
- con nota prot. n. 484601/LB3/SA del 10/07/2008, sono state richieste integrazioni relative tra l'altro alla variazione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti presso il sito e della conseguente modifica della capacità massima di stoccaggio;
- con successiva nota del 28/07/2008, prot. prov.le n. 524596 del 30/07/2008, la società ha prodotto la documentazione di cui alla nota sopra citata, dichiarando che non intendeva più procedere alle modifiche già proposte;
- in data 14/11/2008 è stato inviato un sollecito ai fini di conseguire i pareri del caso;
- con nota del 39/01/2009, prot. n. 8944/SS 06.01 l'ARPA relazionava circa gli esiti dei sopralluoghi condotti presso l'impianto.



CONSIDERATO CHE:

- dalla relazione tecnica allegata all'integrazione del 28/07/2008 che integra e modifica quanto già comunicato in allegato all'istanza del 19/12/2007, si rileva che il deposito dei rifiuti di cui al presente atto, avverrà nei box all'interno del capannone presente presso il sito, ed in n. 5 cassoni scarrabili tettoiati a tenuta ermetica, posti all'esterno dello stesso, identificando con una sigla, le zone di deposito destinate a più tipologie di rifiuto, ivi stoccate a "rotazione";
- l'impianto rientra tra le fattispecie individuate all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in particolare al punto 5.1 viene riportato un valore soglia di movimentazione dei rifiuti in ingresso all'impianto pari a 10t/giorno. Al proposito nel corso della specifica istruttoria il proponente aveva già dichiarato di operare in modo da non superare tale valore soglia che pertanto verrà richiamato nel presente provvedimento e costituirà il limite superiore cui attenersi nell'esercizio dell'attività ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste all'art. 16 del D.lgs. 59/2005 e s.m.i.;
- con il D.M.A. 12 giugno 2002, n. 161 sono state emanate le norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi ex D.Lvo 152/06, ed in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera d, vengono definite le "norme tecniche generali per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi". Tali norme tecniche possono venire prese a riferimento anche per il deposito preliminare di rifiuti;
- con la Deliberazione n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l'attività in oggetto rientra tra quelle indicate nella deliberazione medesima, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento fissa a 10 t/g il limite della movimentazione di rifiuti speciali pericolosi gestiti in ambito di deposito preliminare D15 oltre alla quale l'impianto va assoggettato alle relative procedure.

RITENUTO:

- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti;
- di attribuire le prescrizioni specificamente già previste per la messa in riserva e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, ex D.M. 5/02/98 e s.m.i., e pericolosi ex D.M. 161/01, anche al fine di uniformare le modalità di gestione delle attività di recupero di tali rifiuti siano esse condotte in procedura semplificata o ordinaria;
- di limitare a 10 t/g la movimentazione di rifiuti speciali pericolosi destinati all'attività di deposito preliminare.



VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.Lvo 18 febbraio 2005 n. 59
- il D.M. 5/2/98;
- il D.M.A. 161/02;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.;
- la D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie;
- la Decisione della CE n. 2000/532/CE e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 18/08/00 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, per un periodo di anni dieci, dalla data di emanazione del presente atto, la società S.E. SOLVER ENTERPRISE S.R.L., sede legale viale Risorgimento 10/14 e sede operativa viale Risorgimento, 10 in comune di Beinasco, all'attività di deposito preliminare, [D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai codici CER elencati nell'allegato A, e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati B e C, al presente atto.
- 2) Di intendere quanto contenuto negli allegati A – B – C , parti integranti alla presente determinazione, come prescrizioni alla gestione dell'impianto in oggetto.
- 3) Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 4) Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere integrate alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non si procedesse entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 5) Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati in premessa, dovranno essere conservati in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia entro centottanta giorni dalla data di scadenza fissata.
- 6) Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
- 7) Di fare salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità.



8) Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pier Franco Ariano)

Il Direttore d'Area
Paola Molina
Paola Molina



ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, con le indicazioni delle aree (rif. planimetria – allegata integrazioni del 28/07/2008) e delle capacità massime di deposito.

TIPOLOGIE DI RIFIUTO (speciale pericoloso)	AREA DI DEPOSITO	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO AREA (espressa in peso)	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO AREA (espressa in volume)
08.01.11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	2 b 4 a	20 t 30 t	20 mc 28 mc
08.04.09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;	2 b 4 a	20 t 30 t	20 mc 28 mc
12.01.18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio;	3 a 4 a	20 t 30 t	25 mc 28 mc
12.01.20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose;	3 a 4 a	20 t 30 t	25 mc 28 mc
15.01.10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2 a 4 a	20 t 30 t	25 mc 28 mc
15.02.02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;	2 a	20 t	25 mc



TIPOLOGIE DI RIFIUTO (speciale non pericoloso)	AREA DI DEPOSITO	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO AREA (espressa in peso)	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO AREA (espressa in volume)
06.13.03 nerofumo;	4 a	30 t	28 mc
08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11;	1 b	20 t	20 mc
08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09;	1 b	20 t	20 mc
10.02.02 scorie non trattate;	C1	30 t	28 mc
10.09.03 scorie di fusione;	C2	30 t	28 mc
12.01.01 limature, scaglie e polveri di metalli ferrosi	C3	30 t	28 mc
12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi;	C5	30 t	28 mc
12.01.21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20;	C4	30 t	28 mc
15.01.02 imballaggi in plastica;	1 a 4 a	20 t 30 t	25 mc 28 mc
15.01.04 imballaggi metallici;	1 a 4 a	20 t 30 t	25 mc 28 mc
15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1 a	20 t	25 mc



L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la quantità massima in deposito non dovrà superare:
 - per i rifiuti classificati speciali pericolosi: 90 t
 - per i rifiuti classificati speciali non pericolosi: 190 t

2. La capacità giornaliera di movimentazione di rifiuti classificati speciali pericolosi da avviare al deposito preliminare in ingresso all'impianto non dovrà superare le 10 t.

3. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla documentazione integrativa del 28/07/2008, aventi le seguenti caratteristiche:
 - n. 5 cassoni scarrabili tettoiati a tenuta ermetica, da 28 mc ciascuno, identificati con le sigle: C1, C2, C3, C4, C5;
 - n. 3 box, situati all'interno del capannone, aventi superficie pari a 14 mq e capacità di deposito pari a 25 mc ciascuno (identificati con le sigle 1a, 1b, 1c);
 - n. 2 box, situati all'interno del capannone, aventi superficie pari a 12,7 mq e capacità pari a 20 mc ciascuno (identificati con le sigle 1b e 2b);
 - area contrassegnata dalla sigla 4 a, all'interno di fusti da 0.2 mc e big -bags da 1 mc, per una capacità di deposito pari a 28 mc;

4. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;

5. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;

6. deve essere distinto il settore per il conferimento, quello in cui si effettua attività di ambito di procedura ordinaria, di cui al presente atto, e quello destinato ai rifiuti gestiti in ambito di comunicazione ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;

7. nelle aree destinate al deposito dei rifiuti non vi deve essere commistione tra rifiuti classificati speciali non pericolosi e pericolosi. E' altresì vietata la miscelazione tra tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e tra quelle considerate pericolose;

8. nel caso in cui l'area destinata al conferimento sia all'esterno del capannone, la superficie deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi;


9. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

10. le aree di deposito devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;



11. all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti ovvero operazioni di svuotamento dei contenitori medesimi;
12. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
13. i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
14. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'eventuale successivo recupero;
15. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
16. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.





ALLEGATO C

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La presente copia, composta di n. 9 facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 5 AGO. 2009



Istruttore Amm.vo - Contabile
Maria Eugenia Lotto

Maria Eugenia Lotto